



COMUNE DI RUSSI (RA)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO PER ANNI 15 RINNOVABILI PER ULTERIORI 15 DELL'IMMOBILE UBICATO IN RUSSI, VIA IV NOVEMBRE 64 (ANGOLO VIA V. VENETO) AD USO COMUNITA' "CASA FAMIGLIA MULTIUTENZA"

Il Comune di Russi, in ottemperanza agli indirizzi di cui alla Delibera GC n.5 del 12/1/2023 ed in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 26 del 19/01/2023 del Responsabile dell'Area LL. PP. e Patrimonio, intende assegnare l'immobile di Via IV Novembre 64 (angolo Via V. Veneto), nello stato di fatto in cui si trova, affinché sia utilizzato agli scopi socio-assistenziali e secondo i criteri di seguito riportati.

In ambito nazionale si fa riferimento all'art.71, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, cosiddetto “Codice del Terzo Settore”, per cui il presente bando si rivolge agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

In Emilia Romagna la normativa di riferimento per l'autorizzazione al funzionamento delle Case Famiglia “multiutenza” che integralmente di seguito viene riportata è la **DGR 1904/11** (parte 3°, capitolo 8.1.3) con testo modificato dalla **DGR 1106/14**:

“DGR 1904/11 - 8.1.3 Comunità casa famiglia multiutenza

Tipologia: La comunità casa famiglia multiutenza è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà e ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo.

La particolare dimensione di ospitalità estesa, che caratterizza la comunità casa-famiglia, deve comunque salvaguardare la primaria finalità del benessere dei bambini e dei ragazzi ospitati, in relazione alle loro problematiche e a quelle degli altri ospiti.

La comunità casa-famiglia può svolgere funzioni di pronta accoglienza per bambini e ragazzi.

Accoglienza: bambini e adolescenti da zero a diciassette anni e/o adulti in difficoltà.

E' una struttura socio-educativa residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui bambini ed adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni.

Considerate le esigenze evolutive dei bambini e ragazzi in difficoltà, la comunità casa-famiglia, in accordo con i servizi, presta particolare attenzione nel raccordare l'accoglienza delle persone adulte con la necessità di garantire la tutela del preminente interesse del minore.

Capacità ricettiva: La comunità casa-famiglia che accoglie minori può ospitare fino ad un massimo di sei persone. Tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza. Vi può essere deroga nel caso di accoglienza di fratelli o sorelle. Comunque non potranno coabitare assieme agli adulti accoglienti più di altre dieci persone complessivamente, inclusi i figli minori della coppia. Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti.

Rapporto numerico: Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità casa-famiglia e durante le attività esterne, un adeguato rapporto numerico . Tale rapporto è pari almeno ad un adulto accogliente od educatore (in turno) ogni quattro accolti (minorì o adulti che siano) o figli minori.

Se per garantire il rispetto del rapporto numerico la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per il personale all'educatore delle comunità educative e di pronta accoglienza, o da un terzo adulto accogliente convivente.

Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi e accoglienti, oppure la dove presente, dell'educatore della comunità.

Gli adulti accoglienti assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente.

Ad essi fanno riferimento le figure di supporto nonché l'eventuale educatore; rappresentano la comunità nelle varie sedi tecniche di confronto.

MODIFICHE DELLA DGR n.1106/14 ALLA DGR n.1904/11

2.2.1 Adulti accoglienti

Gli adulti impegnati nella gestione di comunità per le quali è prevista la figura dell'adulto accogliente (comunità familiari, comunità casa famiglia, comunità per gestanti e per madri con bambino e strutture per l'autonomia) dovranno possedere un'esperienza documentabile nell'ambito delle attività di cui alla presente direttiva, anche come figure di supporto, di almeno dodici mesi e aver svolto un adeguato percorso conoscitivo e di preparazione, curato dai servizi pubblici, anche in collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti esperti nel campo dell'accoglienza che sarà così articolato:

- formazione di base, minimo quattordici ore, coincidente di norma con il percorso formativo attivato per le famiglie affidatarie (paragrafo "Contenuti dei corsi e criteri di qualità" della parte II), o comunque promossi o coordinati dalle Province (vedi paragrafo "Provincia" della parte I);*
- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità, con esito positivo (previsto al paragrafo "Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità" della parte II). Esso è svolto dai servizi pubblici competenti ed è indirizzato ad esplorare la presenza di motivazioni e competenze educative adeguate per svolgere l'esperienza della comunità;*
- formazione specifica, minimo ventiquattro ore, per acquisire le competenze necessarie a gestire la comunità (l'accesso a tale tranche formativa avviene a seguito dell'esito positivo del percorso di conoscenza);*
- n. 10 incontri di informazione e osservazione - presso una comunità tra quelle nelle quali è prevista la figura di adulto accogliente - per acquisire consapevolezza della complessità del ruolo, corredati da successiva rielaborazione documentata.*

Le Province raccolgono la documentazione relativa alle diverse fasi e attestano il compimento complessivo del percorso.

Per le figure che hanno prestato servizio presso comunità familiare o casa famiglia entro la data di pubblicazione della direttiva 1904/11 (29 dicembre 2011), restano validi i requisiti di adulto accogliente acquisiti in base alle norme previgenti.

Per gli stessi, per svolgere il compito di adulto accogliente sono validi altresì i titoli di educatore acquisiti in base alle norme previgenti, ivi compresi i corsi per educatori delle comunità previsti dalle DGR 564/2000 e 846/2007.

Restano validi i tirocini conclusi o iniziati fino alla pubblicazione della presente modifica”

7. Requisiti strutturali

Le strutture oggetto della presente direttiva sono soggette, in quanto civili abitazioni, a numerose e complesse normative di livello statale e locale. Per evitare indebite sovrapposizioni, si è ritenuto opportuno limitare l'ambito della direttiva all'attuazione della L.R. 2/2003, in particolare per quanto riguarda la definizione dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

Si intende anche prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e locali che entreranno successivamente in vigore.

Per facilitare l'integrazione nel tessuto sociale della comunità e agevolare la socializzazione dei bambini e dei ragazzi, il soggetto gestore avrà cura di adottare tutte le misure idonee a facilitare il rapporto degli ospiti con il territorio circostante.

Gli spazi destinati ai bambini e ragazzi, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati all'età degli ospiti ed alla funzione della struttura, consentendo le attività di gioco, animazione e studio, individuali e di gruppo, e tenendo in particolare conto le esigenze di sicurezza.

Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dalla zona giorno e organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza, nonché il rispetto delle differenze di genere in relazione all'età.

Le strutture edilizie delle comunità per bambini e ragazzi, in considerazione del limitato numero di ospiti, ma soprattutto per il contesto di tipo familiare richiesto dalla normativa vigente, sono assimilabili alle civili abitazioni, alla cui normativa si è fatto in gran parte riferimento nella individuazione dei requisiti richiesti.”

L'IMMOBILE DI VIA IV NOVEMBRE 64

L'immobile oggetto di concessione è ubicato in Russi, all'angolo tra Via IV Novembre e Via V. Veneto e identificato catastalmente al Fg.20, mappale 40

Si suddivide nei seguenti subalterni catastali:

- sub. 7 centrale termica
- sub. 8 autorimessa
- sub. 9 abitazione
- sub.10 abitazione
- sub.11 corte e portico

Complessivamente i locali sommano a circa 400 mq.; per la loro dettagliata disposizione ed ubicazione si rinvia alla **planimetria allegata**.

Attualmente l'immobile è già utilizzato a scopo di Casa Famiglia Multiutenza.

L'immobile viene concesso nello stato di fatto in cui si trova, compresi arredo e mobilio e suppellettili; eventuali variazioni strutturali, come meglio specificato nello schema di contratto, dovranno essere preventivamente concesse e concordate con l'Amministrazione Comunale.

Tutte le spese di gestione (tutte le utenze comprese), manutenzione (ordinaria e straordinaria), mantenimento degli ospiti e di realizzazione di strutture idonee allo svolgimento della funzione istituzionale sono a carico del comodatario.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNATI:

- **fino ad un max di 70/100:** progetto di gestione (Carta dei Servizi, altro....): attribuiti in relazione alla coerenza rispetto alle finalità del servizio (casa famiglia multiutenza), alla fattibilità (grado di realizzabilità), alla sostenibilità organizzativa ed economica del servizio
- **fino ad un max di 10/100:** precedenti esperienze (della coppia che origina il nucleo): 1 punto per ogni anno di esperienza della coppia in servizi uguali o analoghi
- **fino ad un max di 20/100:** rapporti con reti territoriali (AUSL, S. Sociali, etc..): attribuiti in relazione alla coerenza rispetto alle finalità del servizio (casa famiglia multiutenza) e alla fattibilità (grado di realizzabilità)

Le domande, corredate della documentazione necessaria a valutare l'adeguatezza e la concretezza del progetto di gestione, nonché i parametri sopra elencati ai fini della quantificazione da parte della Commissione di un punteggio finale, dovranno pervenire via PEC all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it entro e non oltre le ore 12 del 20/02/2023.

Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Russi, nell'apposita sezione “Bandi di gara/Altre procedure” ed all'albo pretorio online del Comune e resterà esposto per gg. 30.